



COMUNE DI CAVA MANARA
Provincia di Pavia

Seduta del 28/11/2000 N. 65	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
-----------------------------------	--

OGGETTO :
GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA, AI SENSI ART. 113 D. LGS. 267/2000.

L'anno duemila addi ventotto del mese di novembre alle ore 21 e minuti 00 nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, risultano:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
MAZZA Gian Carlo	Sindaco - Presidente	P	
MUSSI Cesare	Consigliere Comunale	P	
NICROSINI Giuseppe	Consigliere Comunale	P	
CODA Pier Giovanna	Consigliere Comunale		G
ALUNNI Roberta	Consigliere Comunale	P	
MONTAGNA Claudia	Consigliere Comunale		G
FLORIO Michela	Consigliere Comunale		G
BALDUZZI Gino	Consigliere Comunale	P	
MILANI Archimede	Consigliere Comunale	P	
BELTRAMI Giovanni	Consigliere Comunale	P	
GIBIN Andrea	Consigliere Comunale	P	
SAVOLDELLI Aldo	Consigliere Comunale	P	
CONTI Paolo	Consigliere Comunale	P	
DONETTI Paolo	Consigliere Comunale	P	
ROSSI Alberto	Consigliere Comunale	P	
CAFFETTI Gianluca	Consigliere Comunale	P	
CHERUBINI Cristiano	Consigliere Comunale	P	
TOTALE		14	03

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra POGGI Dott. Virginia;

Il Sig. MAZZA Gian Carlo nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 65 del 28.11.2000

OGGETTO: Gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani a mezzo di società per azioni partecipata, ai sensi art. 113 D. Lgs. 267/2000.

PREMESSO che partecipano alla seduta gli Assessori Esterni, sigg.ri Mario Agatti e Marco Galbiati

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 2 dello Statuto Comunale il quale, in considerazione della integrazione socio-territoriale di Cava Manara con i Comuni limitrofi ed in particolare con il Comune 'centrale' di Pavia, dispone che "il Comune privilegia, nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni" (reciprocamente l'art. 89 dello Statuto di Pavia enuncia che "il Comune si ispira al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali e all'esigenza di assicurare una efficace integrazione fra la propria attività e quella delle altre amministrazioni, in considerazione anche dei rapporti economici e sociali della città con i Comuni circostanti");

DATO ATTO che, a causa della natura necessariamente imprenditoriale della gestione dei servizi reali e della citata esigenza di gestione integrata in ambito territoriale adeguato, costituito dalla "area metropolitana pavese", la forma gestionale più adeguata è quella della società per azioni (la formulazione dell'art. 22 L. 142/1990 - ora art. 113 T.U. 267/2000- conseguente alle modifiche introdotte dalla L. 127/1997 mette in evidenza anche la valenza territoriale, e non solo imprenditoriale, dell'utilizzo di tale forma di gestione) e che anche sul versante giuridico essa risulta la forma più adeguata per la gestione territorialmente integrata (come affermato di recente dalla giurisprudenza del TAR Lombardia);

DATO ATTO che l'integrazione gestionale attraverso la forma della società per azioni non ha potuto finora trovare attuazione, per il fatto che solo dal 1° gennaio 2000 il Comune 'centrale' ha attivato la forma gestionale societaria con la costituzione di ASM Pavia S.p.A., e che sono in fase di completamento le procedure di aumento del capitale necessario per la partecipazione dei Comuni finitimi alla società (ed a tale scopo esplicitamente finalizzato: cfr. delibera dell'assemblea di ASM Pavia S.p.A. 25 febbraio 2000), con la conseguenza che l'integrazione gestionale ha potuto essere attuata finora attraverso forme convenzionali (le cui concrete modalità, in riferimento al servizio di igiene urbana, sono state censurate dal TAR Lombardia, sez. III, con sent. 3 ottobre 2000, n. 5807, sia pure in riferimento all'aspetto del collegamento funzionale, non riguardante direttamente la delibera 12 novembre 1997, n. 54 assunta dal Consiglio comunale di Cava Manara);

DATO ATTO che, rispetto alla forma gestionale della concessione a terzi, la forma societaria risulta più vantaggiosa, non solo per la ragione fondamentale che nel caso specifico la concessione non consentirebbe l'integrazione con il Comune 'centrale' ma anche, in termini generali, per il fatto che il Comune socio non demanda a terzi la gestione ed opera bensì attraverso una struttura in cui esso è presente con modalità che rendono possibile l'ingerenza nella direzione della società ed altresì per il fatto che il Comune socio partecipa alla divisione dei dividendi;

DATO ATTO, più specificamente, che la gestione dei servizi in forma di partecipazione ad ASM Pavia S.p.A., la quale già attualmente opera nel campo dell'igiene pubblica, del servizio idrico integrato e dei trasporti, consente potenzialmente di gestire attraverso un'unica struttura il

complesso dei servizi reali erogati dal Comune di Cava Manara e che una consimile opportunità (vantaggiosa non solo sul versante funzionale, ma anche in virtù del conseguente maggior peso del Comune nella società) non può essere ottenuta attraverso la forma della concessione a terzi, in linea di principio distinta e separata per singole tipologie di servizi;

DATO ALTRESI' ATTO, ancor più specificamente, che la gestione dei servizi reali mediante partecipazione ad ASM Pavia S.p.A. consente al Comune di Cava Manara di essere parte integrante di un soggetto imprenditoriale di certificata idoneità (ISO 9002), nonché di dimensioni strutturali e capitalizzazione tali da garantire, oltre che la qualità dei servizi erogati, l'immediata acquisizione delle tecnologie più avanzate nella gestione dei servizi ed un facile accesso al credito per investimenti;

DATO ALTRESI' ATTO che lo statuto di ASM Pavia S.p.A. prevede che la maggioranza del capitale sia detenuta da soggetti pubblici locali e che ciò, da un lato, costituisce un'ulteriore garanzia della gestione dei servizi nell'ottica primaria della soddisfazione dei bisogni della collettività locale, opportunamente coniugata con modalità imprenditoriali di gestione atte a garantire efficienza ed economicità e, dall'altro lato, consente l'apertura all'imprenditoria privata senza 'disfarsi' della diretta gestione del servizio, come viceversa accade nel caso della concessione;

DATO ATTO che la modalità più adeguata di partecipazione al capitale azionario è quella del conferimento, ai sensi dell'art. 2440 c.c., dei beni ed impianti comunali inerenti alla gestione dei servizi e che risulta congrua e ragionevole la quantificazione della partecipazione al capitale azionario in misura pari al valore dei suddetti beni ed impianti;

DATO ATTO della immediata esigenza (a seguito dell'annullamento giudiziale della citata delibera 12 novembre 1997, n. 54 con la quale era stata disposta la gestione del servizio di igiene urbana tramite convenzionamento con il Comune di Pavia per l'estensione extraterritoriale del servizio svolto dall'allora azienda municipalizzata ASM Pavia) di definire la forma gestionale del servizio di igiene urbana e dato altresì atto che la sentenza del TAR Lombardia, sez. III, 3 ottobre 2000, n. 5809 (inerente a fattispecie analoga a quella su cui è intervenuta la citata sent. 5807/2000 nei riguardi del Comune di Cava Manara) ha precisato che, a seguito dell'annullamento della delibera di convenzionamento con il Comune di Pavia, "l'amministrazione si troverà nuovamente nella condizione di poter discrezionalmente valutare a quale sistema di gestione del servizio pubblico ricorrere";

RITENUTO, coerentemente con le enunciazioni che precedono, di individuare la forma della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale partecipata dall'ente titolare del servizio (art. 113, comma 1, lett. e, t.u. 267/2000) quale forma di gestione del servizio di igiene urbana, partecipando ad ASM Pavia S.p.A. mediante conferimento, ai sensi dell'art. 2440 c.c., dei beni ed impianti comunali destinati alla prestazione del servizio;

DATO ATTO della necessità, al fine di attivare la sopraenunciata forma di gestione del servizio di igiene urbana secondo le modalità prima descritte: che venga effettuata la perizia dei beni da conferire (cassonetti, spazzatrice, piattaforma ecologica etc.), ai sensi dell'art. 2440 c.c.; che venga definito il contenuto dei patti parasociali così da garantire al Comune di Cava Manara, se del caso congiuntamente agli altri Comuni della 'corona' urbana, la necessaria "ingerenza nella direzione" della società; che vengano definiti i contenuti del contratto di servizio tra il Comune di Cava Manara ed ASM Pavia S.p.A. per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Cava Manara;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio 5° - Territorio ed Ambiente - in merito alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 2 contrari dei Consiglieri Donetti Paolo e Conti Paolo e n. 3 astenuti dei Consiglieri Rossi Alberto, Caffetti Gianluca e Cherubini Cristiano, resi palesemente

DELIBERA

- 1) DI INDIVIDUARE la forma della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale partecipata dall'ente titolare del servizio (art. 113, comma 1, lett. e, t.u. 267/2000) quale forma di gestione del servizio di igiene urbana, partecipando ad ASM Pavia S.p.A. mediante conferimento, ai sensi dell'art. 2440 c.c., dei beni ed impianti comunali destinati alla prestazione del servizio;
- 2) DI DEMANDARE al Sindaco l'effettuazione delle incombenze necessarie: per la stima, ai sensi dell'art. 2440 c.c., dei beni da conferire ad ASM Pavia S.p.A. in correlazione con la gestione del servizio di igiene urbana a mezzo di società per azioni partecipata (art. 113, comma 1, lett. e, t.u. 267/2000); per la definizione dei patti parasociali secondo contenuti che garantiscano, se del caso congiuntamente agli altri Comuni della 'corona' urbana, la necessaria "ingerenza nella direzione" della società; per la definizione dei contenuti del contratto di servizio tra il Comune di Cava Manara ed ASM Pavia S.p.A. per la gestione del servizio di igiene urbana;
- 3) DI DEMANDARE ad un'ulteriore deliberazione consiliare le determinazioni definitive, a conclusione dell'espletamento delle incombenze indicate al punto 2.